

COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO (GO)

AREA SERVIZI VIGILANZA E CUSTODIA

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

tel. 0481.960719 - fax. 0481.960622 - PEC: comune.gradiscadisonzo@certgov.fvg.it -

mail: polizia.locale@comune.gradiscadisonzo.go.it

Prot. n.

Gradisca d'Isonzo, 18.05.2020

OGGETTO: Ordinanza n. 22-/2020 – Ordinanza recante misure urgenti per la riorganizzazione dei mercati settimanali in relazione alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Riapertura del 19 maggio con modalità sperimentali.

IL SINDACO

Letti

il DPCM 26.04.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19;

il DL 16.05.2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19";

L'ordinanza contingibile ed urgente n. 14/PC del Presidente della Giunta Regione Friuli Venezia Giulia dd. 17.05.2020 e le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive allegate;

CONSIDERATO che per la riapertura dei mercati settimanali in osservanza alle predette nuove norme è necessario procedere alla loro riorganizzazione, in modo da consentirne la ripartenza per le edizioni di martedì 19 e di sabato 23, commisurando le misure previste dalle linee guida alle specifiche peculiarità dei ns mercati, con particolare riguardo ai luoghi in cui essi si svolgono, costituiti dal Viale Max Fabiani, dal Parco della Spianata e dalle aree ghiaiose perimetrali agli emicicli che lo formano, sufficientemente spaziosi ad accogliere un numero considerevole di persone nel rispetto del distanziamento previsto;

DATO ATTO che

- le concessioni emesse a favore degli operatori commerciali svolgenti attività di commercio su aree pubbliche presso i mercati sono valide fino al 31.12.2020, salvo eventuali successive proroghe;
- per l'anno in corso l'amministrazione comunale ha in corso di approvazione le esenzioni riferite al tributo dovuto per l'occupazione del suolo pubblico;
- non è possibile in stato di emergenza accogliere le istanze dei consueti frequentatori "spuntisti", essendo necessario invece rivolgere tutte le risorse disponibili alla riorganizzazione dei mercati con nuove modalità che garantiscono misure minime di distanziamento sociale, anche considerato che la necessità di distanziare quanto più possibile i banchi tra di loro prevede peraltro l'assorbimento di quelle aree che prima potevano essere concesse ai precari;

VERIFICATO che debba essere garantito il distanziamento sociale ed impedita ogni forma di assembramento ed assicurate le norme igieniche generali a mezzo delle seguenti prescrizioni:

o idealizzazione di una perimetrazione del mercato comprensivo di presidio degli ingressi per il controllo dei flussi in entrata ed uscita e verifiche delle presenze all'interno, secondo le seguenti modalità:

- Per il mercato del martedì - occupazione delle aree assegnate con posizionamento del veicolo con la schiena rivolta verso la strada (eccezion fatta per i banchi ubicati sul Viale Max Fabiani) e banco rivolto verso l'interno del parco, secondo la planimetria allegata;

- Per il mercato del sabato - trasferimento sul tratto ghiaioso del Viale Max Fabiani (lato sx) di tutti i plateatici ubicati sull'emiciclo di dx, secondo la planimetria allegata alla presente ordinanza l
 - o aggancio tra ogni veicolo a mezzo di fettuccia bianco/rosso
 - o divieti di utilizzo dei banchi frontali anche se autorizzati in precedenza;
 - o obbligo per ogni operatore di creare davanti il proprio banco il contingentamento e il distanziamento della clientela tramite la creazione di un percorso di entrata ed uscita a senso unico secondo le indicazioni date dalla polizia locale;
 - o divieto di vendita su banco laterale;
 - o distanziamento (tra di loro) dei banchi che pongono in vendita prodotti alimentari e fiori e piante allo scopo di evitare assembramenti dovuti ad una maggior richiesta di quella tipologia di merci;
 - o divieto di porre in vendita merce usata;
 - o divieto di utilizzo di camerini e altri box di prova;
 - o divieto di porre in vendita eventuali prodotti restituiti dal cliente senza aver provveduto alla loro preventiva ed adeguata igienizzazione;

RITENUTO che quanto sopra debba considerarsi specifica attività sperimentale appositamente messa in atto per consentire il monitoraggio dei comportamenti, delle dinamiche, degli afflussi e di eventuali altre esigenze del mercato, da valutarsi in riferimento all'evolversi della diffusione virale e del perdurare dello stato di pandemia internazionale;

DATO ATTO che le misure fin qui descritte sono state condivise con i rappresentanti di categoria maggiormente rappresentative;

FATTO SALVO il divieto di ogni forma di assembramento e il puntuale rispetto delle disposizioni relative al distanziamento sociale e alle norme igieniche da tenere per il contenimento del virus

Visto l'art. 50 e 54 del Decreto legislativo n. 267/2000

ORDINA

allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus "COVID-19", per motivi contingibili ed urgenti e per le motivazioni descritte in premesse, parti integranti del presente atto, a partire dal 19 maggio 2020 e fino al 30 maggio 2020 i mercati settimanali devono svolgersi secondo le seguenti modalità:

- o posizionamento dei banchi di vendita secondo le planimetrie allegate al presente atto quali parti integranti, diversificate per il mercato del martedì e del sabato;
- o aggancio tra ogni veicolo a mezzo di fettuccia bianco/rosso
- o divieti di utilizzo dei banchi frontali anche se autorizzate in precedenza;
- o obbligo per ogni operatore di creare davanti il proprio banco il contingentamento e il distanziamento della clientela tramite la creazione di un percorso di entrata ed uscita a senso unico secondo le indicazioni date dalla polizia locale;
- o divieto di vendita su banco laterale;
- o divieto di porre in vendita prodotti usati;
- o divieto di utilizzo di camerini e altri box di prova;
- o divieto di porre in vendita eventuali prodotti restituiti dal cliente senza aver provveduto alla loro preventiva ed adeguata igienizzazione,
- o obbligo di mettere a disposizione della clientela liquidi disinfettanti per le mani;
- o

Le suddette prescrizioni risultano poste in essere a carico dell'operatore concessionario.

Per il suddetto periodo è sospesa l'attività di concessione giornaliera del suolo pubblico a favore degli operatori precari con il metodo di assegnazione a mezzo di spunta.

In forma generale chiunque è tenuto ad osservare le seguenti norme generali:

assicurare la distanza interpersonale di almeno 1 metro; salvo le eccezioni di legge;
divieto di assembramento;
utilizzo di mascherina o altro sistema di protezione naso bocca, salvo eccezioni di legge;
utilizzo di guanti monouso, qualora dovuto;

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e l'inottemperanza sarà punita ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, così come specificato dal DL 16.05.2020 n. 33. .

DEMANDA

al Servizio di Polizia Locale, oltreché alle forze della Polizia statali presenti sul territorio di far rispettare le disposizioni imposte con il presente atto.

La presente ordinanza, previa pubblicazione di rito nei confronti degli operatori del mercato dovrà essere resa nota al pubblico tramite i consueti canali di divulgazione e trasmessa a

Polizia Locale di Gradisca d'Isonzo
Confcommercio Gorizia, anche tramite i rappresentanti designati

Si comunica che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.



IL SINDACO
AUTORITA' SANITARIA LOCALE
Dott.ssa Linda Tomasinsig